

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2003, n. 11

Proroga dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Proroga dei termini

1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale, di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 "Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)" e successive modificazioni, è prorogata sino al 31 ottobre 2003.

Art. 2

Termine per l'approvazione dei piani faunistico venatori provinciali

1. Entro il 30 giugno 2003 le province approvano i piani faunistico venatori provinciali con le previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

Galan

INDICE

Art. 1 - Proroga dei termini

Art. 2 - Termine per l'approvazione dei piani faunistico venatori provinciali

Art. 3 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 aprile 2003, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 25 marzo 2003, dove ha acquisito il n. 359 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Mazzon, Gerolmetto, Dalle Fratte e Fontana;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare in data 26 marzo 2003;
- La 4° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 28 marzo 2003;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 marzo 2003, n. 3017.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la disciplina faunistico-venatoria di cui alla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, è volta a orientare finalisticamente la pubblica amministrazione, nel suo insieme, nell'elaborazione di una pianificazione di settore secondo criteri dotati di una sufficiente elasticità nell'ambito di un complessivo bilanciamento di interessi nel quale, accanto alle esigenze di protezione della fauna trovano considerazione quelle venatorie e quelle altresì degli agricoltori interessati, nel contempo, al contenimento

della fauna selvatica e all'impedimento di una attività venatoria indiscriminata.

La Regione Veneto con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17, ha realizzato la propria pianificazione faunistico venatoria finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive attraverso la conservazione delle risorse ambientali e con una oculata regolamentazione del prelievo venatorio.

La validità del piano faunistico venatorio regionale ha avuto due successive proroghe (articolo 61, legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione" e art.47, legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002") che se da un lato hanno evidenziato la tenuta generale delle scelte fondamentali della pianificazione stessa, dall'altro, hanno reso necessario considerare le rinnovate esigenze di adeguamento dello strumento alle nuove situazioni di bilanciamento dei diversi interessi in campo.

Inoltre, a livello nazionale risultano giacenti numerosi progetti di legge che prevedono la modifica della legge quadro statale fra cui proprio le norme relative alla pianificazione faunistico venatoria

L'articolo 1 prevede pertanto, la proroga sino al 31 ottobre 2003, del vigente piano faunistico venatorio regionale in modo da tener conto della evoluzione normativa in atto e delle differenziate esigenze presenti nel territorio regionale e, nel successivo articolo 2, prevede degli adempimenti temporali in capo alle province nell'adozione dei piani faunistici provinciali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

D'altro canto anche la legge quadro regionale sulla caccia (legge regionale n. 50/1993) è oggetto di numerose proposte legislative di modifica (pdl n: 45, n. 115, n. 138, n. 227, n. 242, n. 253, n. 258, n. 261, n. 264, n. 270, n. 296) che sono all'esame della competente commissione consiliare e del cui esito conseguentemente si dovrà tener conto nel rinnovo del piano faunistico venatorio della regione e dei collegati piani faunistici provinciali.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 50/1993 è il seguente:
"Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.

1. Le Province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;

i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.

3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:

a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992."

4. Struttura di riferimento

Unità complessa politiche faunistico-venatorie e della pesca